

(Schema di)

Regolamento sui criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al costo dei servizi di accoglienza fruiti presso strutture che erogano servizi a ciclo residenziale e diurno in favore di persone disabili.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al costo sostenuto dal Comune per la gestione dei servizi di accoglienza fruiti presso strutture che erogano servizi a ciclo residenziale e diurno in favore di persone disabili.
2. La gestione dei suddetti servizi è assicurata mediante conferimento, da parte del Comune, per un periodo di regola quinquennale, di apposita delega all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (d'ora in avanti per brevità ASUIUD) la quale vi provvede in forma diretta oppure in forma indiretta per il tramite di altri soggetti pubblici, del privato sociale o di altri soggetti privati, titolari di autorizzazione, accreditamento o convenzione.
3. La compartecipazione di cui al presente Regolamento trae fondamento dal principio generale secondo cui, salvo diversa specifica disposizione normativa, chiunque usufruisce di prestazioni sociali agevolate è tenuto a compartecipare al costo delle stesse. La misura di tale compartecipazione è determinata, in osservanza ai principi di equità sociale e solidarietà, in rapporto alla condizione economica del beneficiario e del relativo nucleo familiare, accertata attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159. e ss.mm. Le quote di compartecipazione sono determinate applicando i criteri meglio specificati nel successivo art. 6.
4. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per strutture a ciclo residenziale si intendono le strutture socio-riabilitative di varia tipologia accomunate tutte dal loro carattere residenziale e cioè dal fatto che esse rispondono anche alle esigenze abitative delle persone con disabilità quando queste persone risultano prive del nucleo familiare o si trovano in una situazione che non permette la permanenza a domicilio;
 - b) per strutture a ciclo diurno si intendono le strutture socio-riabilitative di accoglienza esclusivamente diurna, destinate a persone con disabilità grave o medio/grave, rispondenti alle finalità di mantenere e potenziare le abilità e le autonomie individuali e di alleviare i compiti di cura e di assistenza del nucleo familiare.

Art. 2 – Persone soggette al pagamento delle quote di compartecipazione al costo dei servizi di accoglienza

1. Sono tenute al pagamento delle quote di compartecipazione al costo dei servizi di accoglienza le persone disabili per le quali l'ASUIUD, in esito alla valutazione di competenza dell'UVDH (Unità di Valutazione Distrettuale per l'Handicap), chiede al Comune di concedere la propria autorizzazione all'inserimento in una delle strutture di cui all'art. 1, fermo restando che dovrà trattarsi di cittadini residenti in Udine appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;

- c) apolidi;
 - d) cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e quindi equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione di prestazioni di assistenza sociale ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.
2. L'inserimento in struttura potrà assumere, sulla base della valutazione compiuta dall'UVDH, esclusivamente una delle seguenti forme:
- a) frequenza di struttura a ciclo diurno,
 - b) inserimento in struttura a ciclo residenziale sulle 16/18 ore,
 - c) inserimento in struttura a ciclo residenziale sulle 16/18 ore e contemporaneamente frequenza di struttura a ciclo diurno,
 - d) inserimento in struttura a ciclo residenziale sulle 24 ore.

Art. 3 – Commisurazione delle quote di compartecipazione al costo dei servizi

1. Nel caso della frequenza di una struttura a ciclo diurno, la compartecipazione viene calcolata d'ufficio sulla base di una quota giornaliera il cui importo è determinato periodicamente dalla Giunta comunale, in rapporto alle effettive giornate di frequenza e al valore dell'attestazione ISEE di cui si è in possesso (ove si disponga di tale attestazione).
2. La persona disabile, accolta in struttura a ciclo residenziale ed in possesso di attestazione ISEE il cui valore risulti inferiore alla soglia stabilita periodicamente dalla Giunta comunale, può presentare al Comune istanza diretta ad ottenere il pagamento della quota di compartecipazione in misura ridotta rispetto alla retta stabilita dall'ASUIUD per i servizi di cui fruirà.
3. Nel caso in cui la persona disabile accolta in struttura a ciclo residenziale non sia in possesso di attestazione ISEE in quanto per qualunque motivo non intenda ottenerla, oppure sia in possesso di attestazione ISEE nella quale risulti un valore dell'ISEE pari o superiore alla soglia stabilita dal Comune, sarà assoggettata d'ufficio al pagamento della quota di compartecipazione in misura piena, cioè con importo pari a quello della retta stabilita dall'ASUIUD per i servizi di cui fruirà.

Art. 4 - Regole procedurali inerenti alla frequenza di una struttura a ciclo diurno e alla disciplina amministrativa del conseguente rapporto

1. Nel caso in cui la persona disabile venga inserita in una struttura a ciclo diurno, il Comune avvierà d'ufficio una istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento formale di autorizzazione a frequentare la struttura, al termine della quale comunicherà all'interessato i necessari elementi informativi relativi all'importo della quota di compartecipazione, dovuta per le sole giornate di effettiva frequenza, nonché ai termini e alle modalità di pagamento della stessa. Detto provvedimento sarà comunicato con una delle seguenti modalità: a) PEC qualora il richiedente sia anch'esso titolare di una casella di posta elettronica certificata, b) raccomandata postale con avviso di ricevimento, c) notifica a cura di un messo comunale.
2. Nel caso invece in cui la persona disabile che frequenta un centro diurno risulti inserita anche in un servizio a ciclo residenziale sulle 16/18 ore, la stessa non sarà più assoggettata al pagamento della quota in base alle effettive giornate di frequenza del centro diurno, ma al pagamento dell'importo risultante dalla somma delle quote di compartecipazione previste per i due diversi servizi, con l'osservanza dei criteri di cui al successivo art.6.

Art. 5 - Regole procedurali inerenti alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 2, all'ammissione ai servizi a ciclo residenziale e alla disciplina amministrativa del conseguente rapporto

1. Nel caso in cui la persona disabile accolta in struttura residenziale sia interessata a richiedere una quota di compartecipazione in misura ridotta, come specificato nell'art.3 comma 2, egli dovrà risultare in possesso di attestazione ISEE per "Prestazioni sociosanitarie residenziali".
2. L'istanza di cui all'art.3 comma 2, deve essere sottoscritta dalla persona disabile o dal suo rappresentante legale. Qualora il richiedente sia impossibilitato ad apporre la firma sulla domanda, quest'ultima potrà essere sottoscritta da un suo familiare, intendendo per familiare il coniuge o un parente fino al terzo grado di parentela. Le domande prive di sottoscrizione e/o prive degli elementi informativi relativi all'attestazione ISEE non saranno ammesse alla fase istruttoria.
3. A conclusione dell'istruttoria, eseguita su istanza dell'interessato nel caso di cui all'art. 3, comma 2 e d'ufficio nel caso di cui all'art. 3, comma 3, il Comune adotterà il provvedimento formale di autorizzazione di accoglienza in struttura, comunicando all'interessato i necessari elementi informativi relativi all'importo della quota di compartecipazione, nonché ai termini e alle modalità di pagamento della stessa. Detto provvedimento sarà comunicato con una delle seguenti modalità: a) PEC qualora il richiedente sia anch'esso titolare di una casella di posta elettronica certificata, b) raccomandata postale con avviso di ricevimento, c) notifica a cura di un messo comunale.
4. La quota di compartecipazione al costo dei servizi di accoglienza in struttura residenziale è calcolata con riferimento all'anno ed è frazionata in quote mensili. Il calcolo della quota è effettuato applicando la formula indicata nel successivo art. 6. In occasione di nuovi ingressi e dimissioni il calcolo della quota di compartecipazione relativa al mese durante il quale vi è stato il nuovo ingresso o la dimissione sarà effettuato su base giornaliera. La quota di compartecipazione dovrà essere versata al Comune con periodicità mensile.
5. Per ciascuno degli anni successivi a quello in cui è avvenuto l'inserimento in struttura, la persona disabile dovrà attivarsi per acquisire la nuova attestazione ISEE entro tre mesi dalla scadenza della stessa. Durante il periodo in cui l'attestazione ISEE risulta scaduta, la quota di compartecipazione rimarrà invariata per il periodo massimo di tre mesi. La nuova attestazione ISEE acquisita entro il predetto termine sarà utilizzata per calcolare l'importo della nuova quota di compartecipazione che sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno, con contestuale conguaglio delle quote già versate. Qualora l'interessato non provveda all'acquisizione della nuova attestazione ISEE entro il termine sopra indicato, senza che ciò risulti giustificato da un grave e documentato motivo, alla scadenza del suddetto termine il Comune applicherà la quota di compartecipazione in misura piena, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno e fino al mese in cui l'interessato risulterà in possesso della nuova attestazione ISEE. A seguito dell'acquisizione di quest'ultima, la quota di compartecipazione sarà ricalcolata secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento ed applicata a decorrere dal mese immediatamente successivo.
6. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione per n. 3 (tre) mensilità consecutive, sarà attivata la procedura di riscossione coattiva del credito secondo quanto previsto dalle disposizioni stabilite in materia dal Comune di Udine.

Art. 6 – Criteri di determinazione della quota di compartecipazione

1. La misura della quota di compartecipazione relativa ai soli servizi a ciclo diurno è determinata in funzione:
 - a) dell'ISEE per “Prestazioni socio-sanitarie”;
 - b) delle effettive giornate di presenza in struttura, comunicate dall'ASUIUD;
 - c) della quota giornaliera, stabilita periodicamente con Deliberazione della Giunta;
2. La misura della quota di compartecipazione relativa ai servizi a ciclo residenziale è determinata in funzione:
 - a) dell'ISEE per “Prestazioni socio-sanitarie residenziali”;
 - b) delle rette stabilite dall'ASUIUD;
 - c) del possesso o meno dell'Indennità di Accompagnamento, attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$QC = \{ (ISEE/soglia\ ISEE) \cdot (RAsui - ind.acc.) + ind.acc. \}$$

dove

- *QC* = quota di compartecipazione dovuta dal richiedente
 - *ISEE* = valore risultante dall'attestazione ISEE del richiedente
 - *soglia ISEE* = importo massimo dell'ISEE stabilito dalla Giunta al di sopra del quale si è assoggettati al pagamento di una quota di compartecipazione di importo uguale alla retta stabilita dall'ASUIUD
 - *RAsui* = importo della retta annualmente stabilito dall'ASUIUD per ciascuna delle tipologie di accoglienza indicate nell'art. 2, comma 2;
 - *ind. acc.* = indennità di accompagnamento.
3. Alle persone disabili, accolte in un servizio a ciclo residenziale, per le quali risulti comprovato il possesso di risorse insufficienti ai fini del regolare e continuo versamento della quota di compartecipazione nella misura risultante dall'applicazione della formula di cui al precedente comma e che non dispongano di beni immobili e/o mobili il cui valore complessivo ecceda la detrazione prevista per il patrimonio mobiliare ai fini del calcolo dell'ISEE, è assicurata una disponibilità finanziaria residua, denominata *marginale minimo di autosufficienza economica*, il cui importo è periodicamente stabilito dalla Giunta comunale con apposita deliberazione. In tal caso la quota annua di compartecipazione, dietro presentazione di istanza, sarà calcolata con la seguente formula alternativa a quella indicata nel comma precedente:

$$QC = Entrate\ annue\ da\ emolumenti\ pensionistici\ e\ indennitari + risparmi - margine\ minimo\ di\ autosufficienza\ economica\ annuo$$

Art. 7 – Casi particolari di deroga al sistema di calcolo della quota di compartecipazione

1. La persona disabile che si trova nella situazione di cui al precedente articolo, comma 3, per poter beneficiare della formula ivi prevista ai fini del computo dell'importo della quota di compartecipazione, dovrà presentare apposita istanza al Comune di Udine, corredata di ogni documento ritenuto utile a tale riguardo.

2. In caso di titolarità di patrimonio immobiliare è prevista la possibilità di ricalcolare la quota di compartecipazione in modo da garantire all'assistito la disponibilità del margine minimo di autosufficienza economica, come previsto dal comma 3 dell'art. 6, per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che l'assistito sottoscriva il duplice impegno ad alienare in tempi ragionevolmente brevi il proprio patrimonio immobiliare e a rimborsare al Comune la differenza tra l'importo della quota di compartecipazione versato "in deroga" e l'importo della quota di compartecipazione effettivamente spettante in base all'applicazione del sistema di calcolo di cui al comma 2 dell'art. 6.
3. Qualora il richiedente risulti proprietario dell'immobile abitato dal coniuge (e da eventuali figli minori e/o figli invalidi), la quota di compartecipazione sarà ricalcolata, a richiesta dell'interessato, in modo da garantire al nucleo familiare il minimo vitale impignorabile (fissato annualmente al netto dell'eventuale rata di mutuo gravante sull'immobile), tenendo conto, ai fini del calcolo del minimo vitale impignorabile, anche degli assegni relativi all'eventuale condizione di disabilità dei figli. In tal caso la quota di compartecipazione sarà ricalcolata con gli stessi criteri per ciascuno degli anni successivi e fino a quando continuerà a sussistere la situazione più sopra precisata.
4. La misura derogatoria prevista nel precedente comma è estesa anche al caso in cui il richiedente risulti titolare del solo diritto di abitazione, tenuto conto del fatto che il suddetto diritto è inalienabile e previo documentato accertamento dell'impossibilità per il richiedente della cessazione dell'accoglienza in struttura e del ripristino della situazione di domiciliarità.
5. Nel caso in cui la persona disabile è ancora minorenne al momento dell'accoglienza in struttura residenziale, non essendovi per la stessa la possibilità di rilascio dell'attestazione ISEE per "Prestazioni socio-sanitarie residenziali", né tanto meno la possibilità di richiederne la modalità "Nucleo Ristretto", la famiglia può presentare istanza diretta ad ottenere che la quota di compartecipazione venga calcolata, anziché sul valore risultante dall'ISEE del nucleo familiare, sulla sola situazione economico/patrimoniale del minore, come risultante dall'ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa al nucleo familiare. In tal caso si provvederà a simulare il rilascio di un ISEE "Nucleo Ristretto", sulla base del quale verrà calcolata la quota di compartecipazione a carico della persona disabile fino al compimento della maggiore età.

Art. 8 – Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio online del Comune della deliberazione consiliare con cui lo stesso è stato approvato, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma per le persone disabili già accolte nei servizi a ciclo residenziale e/o diurno.
2. Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporti un ricalcolo della quota di compartecipazione più favorevole per la persona disabile che fruisce già di uno dei servizi oggetto del presente Regolamento, detto ricalcolo dovrà essere applicato retroattivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Nel caso contrario, il ricalcolo dovrà essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020.